



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Direzione Generale

Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti e di Pescara –

Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTA sentenza n. 115/2017 del 08/05/2017 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano, in accoglimento del ricorso presentato dal Prof. DI CAMPLI NICO ha disposto:

“ in accoglimento del ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento di trasferimento della parte ricorrente nell’ambito territoriale 0016 della Regione Veneto, condanna il Miur ad assegnare la parte ricorrente presso una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale di Lanciano o, comunque, nella Provincia di Chieti, tenuto conto del punteggio dal medesimo posseduto ”;

DISPONE

in esecuzione della sentenza 115/2017 del Tribunale di Lanciano citata in premessa il Prof. DI CAMPLI NICO nato il 13/02/1971 (CH), è trasferito dall’Ambito 0016 della Regione Veneto all’Ambito 0007 della Provincia di Chieti, su posto di sostegno AD03, con assegnazione triennale sulla sede dell’IIS De Titta Fermi di Lanciano, con assunzione in servizio il 01/09/2017.

Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati agli esiti dell’eventuale appello ed alla relativa decisione presso l’Autorità competente.

Il docente è riammesso nei termini per l’eventuale presentazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2017/2018, previo annullamento della domanda di mobilità eventualmente già presentata all’USP di Venezia.

L’istanza cartacea dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il 31 maggio 2017.

Il Dirigente

Carlo Pisu

All’USP di Venezia

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. De Titta Fermi di Lanciano

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Scarpa Mattei” di Venezia

All’interessato (consegna a mani)

Al sito web